

## RISOLUZIONE N. 24 /E



Roma, 8 aprile 2025

### ***OGGETTO: Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025***

Con la pubblicazione del comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024), dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, disponibile sul sito internet [www.istat.it](http://www.istat.it), che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022).

Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025<sup>1</sup>, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

### **Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria**

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata<sup>2</sup> del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

---

<sup>1</sup> Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’ISTAT al seguente link: <https://imprese.istat.it>.

<sup>2</sup> Si ricorda che è possibile accedere all’area riservata mediante le credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) e, per i soggetti titolari di partita IVA, mediante le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

## **Comunicazione del nuovo codice attività**

A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate<sup>3</sup>.

L'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari<sup>4</sup>, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la [Comunicazione Unica \(ComUnica\)](#) messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate<sup>5</sup>.

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO

Federico Monaco

*Firmato digitalmente*

---

<sup>3</sup> Per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello (cfr. FAQ del 5 marzo 2025 - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-frequenti-iva-2025>).

<sup>4</sup> Si fa riferimento, ad esempio, alla comunicazione per la fruizione del credito d'imposta *ZES unica*, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 (paragrafo 3.6, lettera c).

<sup>5</sup> Modelli AA5/6 e AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; modello AA9/12 per le persone fisiche; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.